

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(MASTELLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(FIORONI)

**e col Ministro dell'università e della ricerca**

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	20
Disegno di legge .....	»	24
Testo della Convenzione in lingua ufficiale .....	»	27
Testo della Convenzione facente fede .....	»	52
Testo delle Note in lingua ufficiale .....	»	81
Testo delle Note in lingua non ufficiale .....	»	85

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione si inserisce nel quadro di ampliamento della rete convenzionale italiana verso l'area geografica dei Paesi dell'est europeo.

Al riguardo, va sottolineato come la Lettonia, insieme alle altre due Repubbliche baltiche, non abbia mai aderito alla Confederazione di Stati indipendenti (CSI) nata, com'è noto, dalla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica. Detta circostanza rendeva, pertanto, dubbia l'applicazione delle norme convenzionali del trattato fra Italia ed URSS, trattato peraltro non più rispondente alle mutate situazioni politico-economiche e perciò destinato ad essere sostituito anche per tutti i Paesi della CSI.

I Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare, numerose sono le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l'interesse per le attività nel settore petrolifero.

In tale ambito, è sorta l'esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Lettonia competitivo e non discriminatorio, rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni, considerato inoltre che dal 1° maggio 2004 la Lettonia è Stato membro dell'Unione europea.

Naturalmente, sembra superfluo sottolineare i positivi risvolti che conseguiranno all'applicazione dell'Accordo anche per il fisco italiano, il quale vedrà accresciuto dallo

strumento convenzionale l'ambito della propria potestà di imposizione.

La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio in vigore nei due Paesi al momento della stipula dell'Accordo.

Pertanto, tra le imposte specificamente considerate, figuravano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b-(iii)*, l'IRPEF, l'IRPEG e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Con lo Scambio di Note del 9 dicembre 2004, tuttavia, si sono modificate alcune disposizioni contenute nella Convenzione tra Italia e Lettonia per evitare le doppie imposizioni al fine di tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel sistema fiscale italiano.

Con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con effetto dal 1° gennaio 1998, è stata infatti abrogata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; pertanto, nello Scambio di Note in esame è stata convenuta l'eliminazione di detta imposta dall'elenco delle imposte italiane nel testo dell'Accordo.

Inoltre, poiché la Convenzione si applica anche alle imposte patrimoniali e considerato che, con l'eliminazione di detta imposta, è venuta meno in Italia l'imposizione sul patrimonio, di ciò si è tenuto conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni

di cui all'articolo 25, con l'inserimento nel Protocollo della Convenzione di una disposizione con la quale si garantisce l'applicazione dell'Accordo ad eventuali imposte patrimoniali che venissero in futuro introdotte in Italia.

Per quanto concerne le imposte considerate per l'Italia nel citato articolo 2, si fa presente che le disposizioni convenzionali si applicano anche alla «imposta sul reddito delle società» che, in seguito alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportate con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata sostituita dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Infatti, la specifica disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del testo della Convenzione prevede l'applicabilità dell'Accordo anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la data della stipula della Convenzione stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, si fa presente che la variazione comporta una modifica solo nella traduzione in lingua italiana, poiché la denominazione dell'imposta in inglese rimane invariata: «*the corporate income tax*».

In ordine alla disciplina della stabile organizzazione di cui all'articolo 5, è stata seguita nella sostanza, come in genere per gli altri accordi di specie sinora stipulati dal nostro Paese, la formulazione OCSE del 1963, sotto l'aspetto probatorio più conveniente per le Amministrazioni fiscali in quanto, considerando le fattispecie esemplificate «a priori» delle stabili organizzazioni, comporta che l'onere di provare l'assenza dei redditi riferibili alla stabile organizzazione sia a carico del contribuente. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi, con ciò accordando un termine di durata inferiore a quello negoziato nella maggior parte degli Accordi della specie. Pertanto, allo scopo di dotare il nostro Paese

degli strumenti normativi adatti a non subire nel futuro posizioni discriminatorie, è stata formulata una norma (lettera (b) del Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante della predetta Convenzione) che prevede la riapertura delle trattative qualora la Lettonia accordi ad un altro Stato membro dell'OCSE condizioni più favorevoli di quelle stipulate con l'Italia.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7), è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Una deroga a tale criterio è costituita – analogamente a quanto previsto da tutti gli accordi della specie – dal trattamento riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (*royalties*) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà accordata allo Stato da cui essi provengono di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo (articoli 10, 11 e 12).

I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

a) per i dividendi (articolo 10):

5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale della società erogante;

15 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi;

b) per gli interessi (articolo 11):

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;

c) per i canoni (articolo 12):

5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

10 per cento in tutti gli altri casi.

Le previsioni contenute nell'articolo 12 sono state corredate da una «clausola della nazione più favorita», inserita nel Protocollo alla lettera (j), in cui la Lettonia si impegna ad estendere il trattamento più favorevole relativamente alla definizione di *royalties*, e alla misura delle aliquote.

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*» (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e, a grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

– nel Paese in cui sono situati i beni ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza a meno che il residente non di-

sponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività (articolo 14).

Ai sensi dell'articolo 15, i redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel Paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

– permanenza inferiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi nello Stato di prestazione dell'attività;

– datore di lavoro non residente nello Stato di prestazione dell'attività;

– onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa nello Stato di prestazione dell'attività.

Altrimenti detti redditi restano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, mentre sia le remunerazioni che le pensioni aventi natura pubblica (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono detti redditi. Tuttavia, le remunerazioni diverse dalle pensioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendere i servizi.

L'articolo 20 (professori e ricercatori) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).

Nell'articolo 22 sono state previste, analogamente a quanto stabilito nelle Convenzioni con la Lituania e la Danimarca, alcune disposizioni particolari allo scopo di disciplinare la tassazione delle attività *off-shore* connesse all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali. In considerazione della rilevanza delle attività in questione è stato previsto che le stesse si considerino svolte attraverso una stabile organizzazione qualora vengano effettuate per un periodo superiore ai trenta giorni nell'arco di dodici mesi.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 23), sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente.

Relativamente al patrimonio (articolo 24) è stato previsto quanto segue:

- i beni immobili sono imponibili nello Stato ove sono situati;
- i beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o base fissa sono imponibili nello Stato in cui queste sono situate;
- le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato dell'impresa alla quale appartengono;
- tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del possessore.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 25) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola prevede per entrambi i Paesi quello dell'imputazione ordinaria (o del *tax credit*).

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 26), alla procedura amichevole (articolo 27) ed allo scambio di informazioni (articolo 28) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

È stata infine inserita all'articolo 30 una disposizione che consenta la limitazione dei benefici convenzionali al fine di contrastare eventuali abusi del Trattato.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre l'efficacia delle sue disposizioni decorrerà dal gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione stessa entrerà in vigore.

## RELAZIONE TECNICA

Riflessi fiscali e di gettito in seguito all'introduzione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposizione sul reddito e sul capitale e al fine di prevenire le evasioni fiscali

## 1. PREMESSA

In via preliminare occorre sottolineare che la Lettonia a differenza di altri Stati della ex URSS tra i quali l'Ucraina, l'Uzbekistan ed altri, non ha riconosciuto l'efficacia nei propri confronti del Trattato contro le doppie imposizioni stipulate dall'URSS.

Invero, lo Stato della Lettonia non ha aderito alla dichiarazione di *Alma Ata* del 21 dicembre 1991 istitutiva della comunità di Stati indipendenti; invero, la Lettonia non si è mai dichiarata «successore» dell'ex URSS, pertanto la Convenzione da quest'ultimo Stato stipulata (ad esempio si confronti la Convenzione tra l'Italia e l'Unione sovietica, stipulata a Roma il 26 febbraio 1985 e ratificata ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 311) non risulta applicabile.

Ciò premesso, la Convenzione tra l'Italia e la Lettonia, firmata a Riga il 21 maggio 1997 (di seguito per brevità «la Convenzione») ha il proprio campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) per quanto riguarda l'imposta italiana.

La Convenzione considera, come imposte sul reddito e sul patrimonio, le somme detratte dal reddito e dal patrimonio complessivo, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica italiana sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

l'imposta sul reddito delle società (IRES)

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della convenzione in esame, i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base dei dati disponibili per gli anni d'imposta 2000 e 2001 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modelli 770/2001 e 770/2002.

\* \* \*

ART. 7 - *Utili delle imprese.*

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolge attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la Convenzione, le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione.

Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 7 assume un connotato residuale nell'ambito della convenzione in quanto, in base al paragrafo 7 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio - codificato, peraltro, anche nel nostro ordinamento all'articolo 23, comma 2, lettera e), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) -, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello stato di residenza dell'impresa stessa.

Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello stato di residenza dell'impresa, determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, l'articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d) e f) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lettera d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.



In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti lettoni, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

E la richiamata previsione dell'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato articolo 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese lettoni prive di stabile organizzazione in Italia.

Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Modello 770/2002 relativo all'anno d'imposta 2001 si rilevano somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia riconducibili tra le prestazioni artistiche o professionali per complessivi 57.000 euro, articolo 53 del TUIR e potenzialmente soggette all'articolo 7 della presente Convenzione, e ritenute applicate per circa 13.000 euro. In via prudenziale si ipotizza che la perdita di gettito sia relativa all'intero ammontare di ritenute effettuate, ipotizzando in tale modo che tutti i redditi conseguiti siano stati conseguiti in assenza di una stabile organizzazione.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione del gettito prudenziale di circa 13.000 euro.

\* \* \*

ART. 8 - *Navigazione marittima ed aerea.*

In linea con quanto raccomandato in ambito di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea

sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

*Incidenza sul gettito:* Non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 9 - *Imprese associate.*

Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

*Incidenza sul gettito:* Non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 10 - *Dividendi.*

La convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo.

Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 15 per cento.

La ritenuta del 5 per cento è accordata agli importi relativi a dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 10 per cento della società che distribuisce i dividendi.

L'aliquota del 15 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi a dividendi.

Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti un'attività nello Stato contraente da cui provengono i dividendi previa base fissa o stabile organizzazione o un'attività indipendente e i dividendi sono ricollegabili a tali attività, in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.

Dai dati in possesso presso l'Anagrafe tributaria non risultano, per l'anno d'imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SK), somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia per i quali il sostituto d'imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione di gettito non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 11 - *Interessi.*

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo prevede la possibilità per lo Stato di provenienza degli interessi di applicare un'imposta su tali importi, limitata al 10 per cento dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SF) risultano circa 101.000 euro corrisposti a soggetti residenti in Lettonia relativi quasi interamente ad interessi su conti correnti bancari o postali, i quali per disciplina interna non sono assoggettati ad alcuna ritenuta.

In definitiva, si ritiene che l'entrata in vigore del testo convenzionale - non incidendo sul regime di detassazione interno - non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione del gettito stimata non significativa.

\* \* \*

ART. 12 - *I canoni.*

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un prelievo tributario entro limiti quantitativi espressamente individuati dalla Convenzione.

Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 10 per cento.

La ritenuta del 5 per cento è accordata ai canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali.

L'aliquota del 10 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi canoni.

Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tale imposta, inoltre, secondo la convenzione, deve essere applicata all'ammontare lordo dei redditi corrisposti.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc., è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla convenzione l'imposta italiana eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2001 (Modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Lettonia da parte di sostituti italiani.

Pertanto si ritiene che la possibile diminuzione di gettito conseguente l'applicazione delle aliquote convenzionali del 5 per cento e del 10 per cento non siano significative.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione del gettito stimata non rilevante.

\* \* \*

ART. 13 - *Utili di capitale*

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Lettonia:

plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti, articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;

plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del TUIR ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies, TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SO) risultano importi corrisposti di tale natura pari a circa 147.000 euro.

In ordine alla quantificazione della possibile perdita di gettito non è possibile fornire dati puntuali a causa della irreperibilità di indicazioni circa la natura dell'investimento e all'ammontare delle ritenute effettuate e l'imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate.

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

*Incidenza sul gettito:* Non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 14 - *Professioni indipendenti.*

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell'attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 relativo alla ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Lettonia dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal Modello 770/2002 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi pari a circa 113.000 euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 32.000 euro; di questi si assume che circa il 50 per cento dovrebbe essere interessato dalla disciplina

convenzionale in argomento per un ammontare di ritenute prelevate pari a 16.000 euro.

Si potrebbe ritenere, prudenzialmente, nel caso in cui i soggetti percipienti dovessero ricadere nella disciplina più favorevole, che la perdita di gettito possa ammontare a circa 16.000 euro.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione del gettito ipotizzata di circa 16.000 euro.

\* \* \*

#### ART. 15 - *Lavoro subordinato*

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l'impiego. L'articolo introduce anche una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare quindi significative variazioni di gettito.

Un problema semmai si pone con riguardo ai compensi per le ex collaborazioni coordinate e continuative che in base all'articolo 23, comma 2, del TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti. Come si può notare, in base alla normativa interna il compenso è tassato in Italia a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano materialmente effettuate nel nostro territorio o all'estero. Quando l'attività non è svolta nell'ambito

dell'esercizio di una libera professione o di altra attività indipendente di carattere analogo (ad esempio collaborazioni a giornali e riviste svolte da liberi professionisti), a tali redditi si renderà applicabile la disciplina convenzionale.

Conseguentemente, la tassazione in Italia dei redditi erogati da soggetti residenti a collaboratori non residenti dovrebbe essere limitata alle ipotesi, presumibilmente marginali, in cui l'onere sia posto a carico di una stabile organizzazione in Italia del committente ovvero in cui il collaboratore soggiorni in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno fiscale considerato.

In base alla normativa convenzionale non potrebbero perciò essere applicate le ritenute corrispondenti nei confronti degli ex collaboratori coordinati e continuativi residenti in Lettonia.

Per l'anno di imposta 2000 dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria, Modello 770/2001, quadro SC, non si evidenziano nei confronti di residenti in Lettonia compensi per prestazioni di lavoro subordinato.

Dunque, si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare variazioni di gettito significative.

*Incidenza sul gettito:* Perdita di gettito non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 16 - *Compensi e gettoni di presenza.*

Per quanto concerne i compensi a soggetti membri di consiglio di amministrazione o qualsiasi altro organismo simile di una società dell'altro Stato contraente il criterio adottato dalla Convenzione prevede la tassazione nello Stato di residenza della società erogante, in quanto si presuppone che l'attività svolta da tali soggetti sia, per la sua peculiare natura, svolta in prevalenza nel luogo di residenza della società.

Di conseguenza, gli amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società lettoni vedranno i propri emolumenti tassati nello Stato estero, ma non in via esclusiva posto che la Convenzione non circoscrive la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante.

Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori residenti nel nostro Paese, nonché all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2000 (Modello 770/2001, quadro SC) non si rilevano somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia per redditi di tale natura.



Dunque, si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare variazioni di gettito significative.

*Incidenza sul gettito:* Perdita di gettito non rilevante.

\* \* \*

#### ART. 17 - *Artisti ed atleti*

L'articolo stabilisce per i redditi da artisti ed atleti la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Lettonia.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2001 (Modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi o artisti residenti in Lettonia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione significativa di gettito.

*Incidenza sul gettito:* Nessuna variazione di gettito.

\* \* \*

#### ART. 22 - *Attività off-shore*

La Convenzione, contrariamente ad altre recentemente concluse, contiene una specifica disposizione riguardante le cosiddette attività *off-shore* ovvero la presenza di una stabile organizzazione nel caso di iniziative imprenditoriali italiane svolte sulla parte lettone della Piattaforma continentale.

L'articolo 22 della Convenzione, derogando la disciplina individuata dai precedenti articoli da 4 a 21, con riferimento alla tassazione delle attività *off-shore* connesse all'esplorazione ovvero allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino delle loro risorse naturali, stabilisce che la società ovvero ogni altra associazione di persone di uno Stato con-

traente che svolge sulla porzione della Piattaforma continentale dell'altro Stato contraente attività di esplorazione o di sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino configura la presenza di una stabile organizzazione in tale ultimo Stato.

L'articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione precisa, altresì, che la sussistenza di una stabile organizzazione è condizionata all'ipotesi in cui l'attività in esame sia svolta per un periodo superiore a trenta giorni totali nell'arco di dodici mesi.

Preliminarmente a qualsiasi riflessione di tipo interpretativo tesa ad individuare la dimensione applicativa della disposizione in esame, occorre precisare che dai dati e dalle informazioni disponibili per l'anno 2001 dai modelli di dichiarazione UNICO società di capitali 2002 non emergono redditi conseguiti da soggetti italiani e derivanti dalle richiamate attività di esplorazione, sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino, nonché dal trasporto di approvvigionamenti o dall'esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari alle attività di sfruttamento del sottosuolo marino (vedi il paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione).

Altresì, non risulta disponibile alcuna informazione riguardante la cessione di diritti di esplorazioni o di sfruttamento da parte di un residente italiano limitatamente a concessioni ricevute dallo Stato della Lettonia (vedi il paragrafo 6 dell'articolo 22 della Convenzione).

Da ciò consegue che l'entrata in vigore della disciplina convenzionale non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

*Incidenza sul gettito:* Nessuna variazione di gettito.

\* \* \*

#### ART. 23 - *Altri redditi*

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Lettonia (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2001 (Modelli 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e importi relativi ad altri redditi diversi per un importo lordo complessivo corrisposto di 65.000 euro e ritenute per circa 19.000 euro.

Si ritiene, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito prudenziale di circa 19.000 euro.

*Incidenza sul gettito:* Diminuzione del gettito stimata di circa 19.000 euro.

#### CONCLUSIONI.

Dall'analisi complessiva dell'articolato in questione, si rilevano alcuni effetti negativi di gettito, i quali, in considerazione della scarsa entità degli importi stimati, si ritiene non abbiano significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo*

La necessità di procedere alla stipula di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Lettonia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

La necessità di procedere allo Scambio di Note correttivo dell'Accordo deriva dall'esigenza di tenere conto dell'abolizione nell'ordinamento fiscale italiano dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, la quale figurava nell'elenco delle imposte italiane di cui all'articolo 2 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, fatta a Riga il 21 maggio 1997.

*b) Analisi del quadro normativo*

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, testo normativo in vigore alla data della stipula della Convenzione in esame. La Convenzione di cui trattasi, firmata il 21 maggio 1997, ricomprendeva, inoltre, fra le imposte considerate (lettera (b)-(iii) del citato paragrafo 3 dell'articolo 2), l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Considerato che detta imposta non esiste più nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, in quanto abrogata con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio 1998, se ne è ritenuta opportuna l'eliminazione dal testo dell'Accordo mediante uno Scambio di Note attuato attraverso i canali diplomatici.

Inoltre, atteso che la Convenzione si applica anche alle imposte patrimoniali e considerato che con l'eliminazione di detta imposta è venuta meno in Italia l'imposizione sul patrimonio, di ciò è stato necessario tenere conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni, di cui all'articolo 25, con l'inserimento nel Protocollo della Convenzione di una disposizione con la quale viene garantita l'applicazione dell'Ac-

cordo ad eventuali imposte patrimoniali che in futuro venissero introdotte dall'Italia.

Per quanto concerne le imposte considerate per l'Italia nel citato articolo 2, si fa presente che le disposizioni convenzionali si applicano anche alla «imposta sul reddito delle società» che, in seguito alle modifiche al TUIR apportate con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata sostituita dalla «imposta sul reddito delle persone giuridiche». Infatti, la specifica disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione prevede l'applicabilità dell'Accordo anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la data della stipula della Convenzione stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, si fa presente che la variazione comporta una modifica solo nella traduzione in lingua italiana, poiché la denominazione dell'imposta in inglese rimane invariata: «*the corporate income tax*».

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale patrizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del TUIR, le disposizioni del Patto internazionale in questione e del relativo Scambio di Note correttivo – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Lettonia, dall'attuale Modello OCSE.

Su tale Modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, l'Accordo base Italia-Lettonia per evitare le doppie imposizioni non include clausole di livello generale della cosiddetta «nazione più favorita»; tale previsione, infatti, inserita nel Protocollo aggiuntivo

alla lettera j) riguarda esclusivamente l'applicazione dell'articolo 12 dell'Accordo.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Lettonia per evitare le doppie imposizioni, con il relativo Scambio di Note, non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

Per quanto concerne inoltre la necessità, ovvero l'opportunità di stipulare accordi in questa materia fra Stati membri dell'Unione, si rappresenta che, dato l'ancora limitato grado di comunitarizzazione degli aspetti della fiscalità diretta che non incidono sulle quattro libertà fondamentali previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, in virtù del principio di sussidiarietà l'articolo 293 del Trattato medesimo lascia espressamente agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia fiscale intesa alla eliminazione della doppia imposizione, tramite accordi da stipularsi in ambito bilaterale.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente con altri Stati accordi quali quelli in esame, che pertanto sono compatibili con le competenze delle suddette regioni.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione italo-lettone per evitare le doppie imposizioni, come del relativo Scambio di Note che ne costituirà parte integrante, è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

## 2) ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute in analoghi strumenti pattizi già in vigore in Italia né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame, cui anche lo Scambio di Note si riferisce, specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Al riguardo valgono le considerazioni già svolte alla lettera c) del punto 1).

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Anche per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte alla lettera c) del citato punto 1).

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo in esame, in quanto non sono in vigore precedenti Trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**CONVENZIONE****TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LETTONIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA  
DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI  
FISCALI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I****Campo di applicazione della Convenzione****Articolo 1****SOGGETTI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

**Articolo 2****IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- (iii) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

(a) per quanto concerne la Lettonia:

- (i) l'imposta sui redditi d'impresa (uznemumu ienakuma nodoklis);
- (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (iedzivotaju ienakuma nodoklis);
- (iii) l'imposta sui beni (ipasuma nodoklis); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta lettone")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

## Capitolo II

### Definizioni

#### Articolo 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

I. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
- (b) il termine "Lettonia" designa la Repubblica di Lettonia e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lettonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lettonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione lettone e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Lettonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

- (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica d'Italia o di Lettonia;
- (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
- (h) il termine "nazionali" designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- (i) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
  - (ii) per quanto concerne la Lettonia, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

#### Articolo 4

#### RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell'articolo 26.

#### Articolo 5

#### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un'attività di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a nove mesi.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l'agente e l'impresa sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## Capitolo III

## Imposizione dei redditi

## Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investe il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.



2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

#### Articolo 8

#### NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

- (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

## Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### Articolo 11

#### INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli

interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### Articolo 12

#### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i

canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### Articolo 13

#### UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti a un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 o le azioni di una società il cui patrimonio consiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell'impresa o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

## Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attività esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.

#### Articolo 16

#### COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

#### Articolo 17

#### ARTISTI ED ATLETI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo atleta medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'artista di spettacolo o lo sportivo.

#### Articolo 18

#### PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

## Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
- (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
  - (i) ha la nazionalità di detto Stato e non ha la nazionalità del primo; o
  - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

## Articolo 20

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.



## Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

## Articolo 22

ATTIVITÀ OFFSHORE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività offshore connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situate in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attività siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo:

(a) le attività svolte da una persona associata ad un'altra persona si considerano svolte dall'altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente alle proprie attività;

(b) si considera che una persona è associata ad un'altra persona se una di esse è controllata direttamente o indirettamente dall'altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da una o più terze persone.

4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall'esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

5. (a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, connessa con l'esplorazione e lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte offshore in detto altro Stato. Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l'attività dipendente sia svolta offshore per un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi.
- (b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente il datore di lavoro.
6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di:
- (a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o
- (b) beni situati nell'altro Stato contraente e utilizzati nell'ambito dell'esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o
- (c) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente.
- sono imponibili in detto altro Stato.

Nel presente paragrafo l'espressione "diritti di esplorazione o sfruttamento" designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali nell'altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benefici relativi a tali attivi patrimoniali.

### Articolo 23

#### ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali elementi di reddito, provenienti nell'altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

#### Capitolo IV

### IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

#### Articolo 24

### PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

#### Capitolo V

### ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

#### Articolo 25

### ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

## 2. Per quanto concerne l'Italia:

- (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lettonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che esresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Lettonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
- (b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lettonia, l'imposta sul patrimonio versata in Lettonia è considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lettonia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

Per quanto concerne i residenti della Lettonia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

- (a) se un residente della Lettonia ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, la Lettonia ammetterà:
- (i) in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
- (ii) in deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.

Tale deduzione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lettonia, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

- (b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lettonia riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.

## Capitolo VI

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Articolo 26

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

## Articolo 27

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

## Articolo 28

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle autorità competenti degli Stati contraenti l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

#### Articolo 29

#### MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### Articolo 30

#### LIMITAZIONE DEI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

## Articolo 31

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

## Capitolo VII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 32

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
  - (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
  - (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.



## Articolo 33

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Riga, il <sup>21</sup> maggio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lettone, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LETTONIA



## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.

Resta inteso che:

- (a) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;
- (b) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lettonia convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1° gennaio 1996 sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate disposizioni che restringa il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto al predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva diverranno applicabili;
- (c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un'impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell'impresa, a meno che le attività non si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5;
- (d) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 13;
- (e) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
- (f) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che derivi utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non è assoggettata a imposte locali sul reddito prelevate nell'altro Stato contraente;
- (g) con riferimento all'articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite

- tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 27 e al paragrafo (k) del presente Protocollo aggiuntivo;
- (h) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
- (i) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, da buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;
- (j) con riferimento all'articolo 12, qualora la Lettonia convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell'Organizzazione per l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di limitare le aliquote d'imposta previste nel paragrafo 2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicherà immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2.
- (k) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 27, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
- (l) Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

Fatto a Riga, il 24 maggio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lettone e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Peter Torre*

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LETTONIA

*Valdis Pīrāgus*

CONVENTION  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA  
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND  
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent fiscal evasion,

Have agreed as follows:

## Chapter I

## Scope of this Convention

## Article 1

## PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## Article 2

## TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in the case of Latvia:

- (i) the enterprise income tax (*uzņēmumu ienākuma nodoklis*);
- (ii) the personal income tax (*iedzīvotāju ienākuma nodoklis*);
- (iii) the property tax (*īpašuma nodoklis*);  
whether or not they are collected by withholding at source;  
(hereinafter referred to as "Latvian tax");

b) in the case of Italy:

- (i) the personal income tax (*l'imposta sul reddito delle persone fisiche*);
- (ii) the corporate income tax (*l'imposta sul reddito delle persone giuridiche*);
- (iii) the net worth tax on enterprises (*l'imposta sul patrimonio netto delle imprese*);  
whether or not they are collected by withholding at source;  
(hereinafter referred to as "Italian tax").

## 3

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

## Chapter II

## Definitions

## Article 3

## GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- a) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its subsoil and their natural resources;
- b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters of Italy, which, in accordance with customary international law and the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy, with respect to the seabed and subsoil and natural resources, may be exercised;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Latvia or Italy, as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

## 4

- g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- h) the term "national" means:
- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- i) the term "competent authority" means:
- (i) in the case of Latvia, the Minister of Finance or his authorised representative;
  - (ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

## Article 4

## RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

## 5

- c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
  - d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard in particular to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors and to determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, such person shall be deemed not to be a resident of either Contracting State for the purposes of Articles 6 to 24 inclusive and Article 26.

## Article 5

## PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
  - a) a place of management;
  - b) a branch;
  - c) an office;
  - d) a factory;
  - e) a workshop;
  - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, and
  - g) a building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory activity connected therewith if such site, project or activity lasts more than nine months.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall not be deemed to include:



6

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, a person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State, if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and where the conditions between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

## 7

## Chapter III

## Taxation of income

## Article 6

## INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Any option or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## Article 7

## BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

## 8

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## Article 8

## SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

## 9

## Article 9

## ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

## Article 10

## DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:
  - a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
  - b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

## 10

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

## Article 11

## INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including political or administrative subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## Article 12

### ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

## 12

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broad-casting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## Article 13

## CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by that enterprise or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 14

#### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.



## Article 15

## DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only the first-mentioned State if:
  - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
  - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic operated by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

## Article 16

## DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

15

## Article 17

## ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or athlete is a resident.

## Article 18

## PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

## Article 19

## GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
  - (i) is a national of that State not being the national of the first-mentioned State; or

- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

#### Article 20

##### PROFESSORS AND RESEARCHERS

1. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college or other recognized educational institution in that Contracting State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from taxation in the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first visit for that purpose.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

#### Article 21

##### STUDENTS

Payments which a student, an apprentice or a trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

## Article 22

## Offshore activities

1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding the provisions of Articles 4 to 21 of this Convention.

2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not apply, where the activities are carried on for a period or periods not exceeding 30 days in the aggregate in any twelve-months period. However, for the purposes of this paragraph:

- a) activities carried on by a person associated with another person shall be regarded as carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;
- b) a person shall be deemed to be associated with another person if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or third persons.

4. Profits derived by a resident of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities in connection with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources are being carried on in the other Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxiliary to such activities, shall be taxable only in the first-mentioned State.

5. a) Subject to subparagraph b) of this paragraph, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources situated in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-months period.

b) Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources are being carried on in the other Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, may be taxed in the Contracting State of which the employer is a resident.

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:

- a) exploration or exploitation rights; or
- b) property situated in the other Contracting State and used in connection with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources situated in that other State; or
- c) shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together

may be taxed in that other State.

In this paragraph "exploration or exploitation rights" means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets.

#### Article 23

#### OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. However, such items of income, arising in the other Contracting State, may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

19

## Chapter IV

## Taxation of capital

## Article 24

## CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

## Chapter V

## Elimination of double taxation

## Article 25

## ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of a resident of Latvia, double taxation shall be avoided as follows:
  - a) where a resident of Latvia derives income or owns capital which, in accordance with this Convention, may be taxed in Italy, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia shall allow:
    - i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Italy;

ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Italy.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income or capital tax in Latvia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Italy.

b) For the purposes of subparagraph a) of this paragraph, where a company that is a resident of Latvia receives a dividend from a company that is a resident of Italy in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Italy shall include not only the tax paid on dividend, but also the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

3. In the case of Italy:

a) if a resident of Italy owns items of income which are taxable in Latvia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide. In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Latvia but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income. However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

b) if a resident of Italy owns items of capital tax, in accordance with this Convention, may be taxed in Latvia, the tax on capital paid in Latvia shall be allowed as a credit against Italian tax on capital on the same item of capital. The credit shall not, however, exceed that proportion of the Italian tax which the item of capital owned in Latvia bears to the entire capital.

21

## Chapter VI

## Special provisions

## Article 26

## NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.



## Article 27

## MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 26, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

23

## Article 28

## EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

## Article 29

## MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

24

## Article 30

## LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or any person connected with such resident was to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.

2. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

## Article 31

## REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 27 of this Convention.

25

## Chapter VII

## Final provisions

## Article 32

## ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at ~~.....~~ <sup>Rome</sup> as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
  - a) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income paid on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;
  - b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

## Article 33

## TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income paid on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice is given;


26

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at ..... *Riga* ..... this *24* day of *May* ..... 1997, in the Italian, Latvian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic.



For the Government of  
the Republic of Latvia



## ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

- a) with reference to Article 4, paragraph 1, for the purposes of this Convention a Contracting State, its political or administrative subdivisions or local authorities thereof, shall be considered to be a resident of that State;
- b) with reference to Article 5, paragraph 2, sub-paragraph g), it is understood that if Latvia agreed in a Convention for the avoidance of double taxation with another State which at January 1, 1996 is a member of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) a duration of more than nine months or a definition of the above mentioned provisions which narrows the notion of permanent establishment for the same duration period set out in the said Article 5, both Contracting States would enter into negotiations after the date on which the provisions providing for a period of more than nine months or the narrower definition becomes applicable in order to modify accordingly the corresponding provisions;
- c) with reference to Article 5, paragraph 4, a person shall be deemed to be a permanent establishment of an enterprise in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities are limited to those mentioned in paragraph 3 of the said Article 5;
- d) with reference to Article 6, paragraph 3, all income and gains from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in a Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 13;
- e) with reference to Article 7, paragraph 3, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means those deductible expenses directly relating to the business of the permanent establishment;


- f) with reference to Article 8, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships and aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;
- g) with reference to Article 9, if a redetermination has been made by one Contracting State with respect to a person, the other Contracting State shall, to the extent it agrees that such redetermination reflects arrangements or conditions which would be made between independent persons, make appropriate adjustments with respect to persons who are related to such person and are subject to the taxing jurisdiction of the other State. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 27 and with paragraph k) of this Additional Protocol;
- h) with reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 and paragraph 2 of Article 23, the last sentence shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention;
- i) with reference to paragraph 4 of Article 11, income from government securities, bonds or debentures include premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures;
- j) with reference to Article 12, if in any convention for the avoidance of double taxation concluded by Latvia with a third State, being a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) at the date of signature of this Convention, Latvia after that date would agree to exclude any kind of rights or property from the definition contained in paragraph 3 of this Article or exempt royalties arising in Latvia from Latvian tax on royalties or to limit the rates of tax provided in paragraph 2, such definition or exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2, respectively;
- k) with reference to paragraph 1 of Article 27, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with this Convention;

3

- 1) the provisions of paragraph 3 of Article 31, shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention.

Done in duplicate at ..... *Riga* ..... this ..... *21* ..... day of ..... *May* ..... 1997, in the Italian, Latvian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the Republic of Latvia







Ministero degli Affari Esteri

MAE - SEDE - 65 - P - 0533059  
P LVA 3B

Roma, 21.11.2006

#### VERBAL NOTE

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy and, with reference to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, signed in Riga on the 21<sup>st</sup> of May 1997, has the honour to propose as follows.

Under the Article 2 of the above-mentioned Convention, the taxes covered include, in the case of Italy, the net worth tax on enterprises. Considering that the above tax does not exist any more in the Italian legal system, since it has been abolished by Legislative Decree n. 446 of 15.12.1997, with effect from 1.1.1998, we have the honour to propose, on behalf of the Government of the Italian Republic, that the net worth tax on enterprises is deleted from the list provided for by Article 2, paragraph 3, letter b) (iii) of this Convention.

-----  
Ambasciata della Repubblica di Lettonia  
Viale Liegi, 42  
00198 R O M A


Furthermore, considering that this Convention also applies to taxes on capital and that the abolition of the above-mentioned tax means that the taxes on capital are no more imposed in Italy, with reference to the methods for the elimination of double taxation as provided for in Article 25, what stated above shall be taken into account by including a new letter a) in the Protocol to the Convention which reads as follows:

“a) with reference to Article 2, paragraph 3, letter b) (iii), where a tax on capital is introduced in Italy, this Convention shall apply to such tax and double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention”.

Consequently the other letters of the Protocol shall be renamed.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to propose that the present Verbal Note and the Verbal Note's reply of the Embassy of the Republic of Latvia in Italy shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the same date of the Convention signed on the 21st of May 1997 and shall remain in force as long as this Convention is in force.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy the assurance of his highest consideration.



LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA ITĀLIJĀ  
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA IN ITALIA

№ 2.3.6. - 668

NOTE VERBALE

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy has the honour to acknowledge receipt of the Italian Verbal Note n. 0533059 dated 9.12.2004, which reads as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy and, with reference to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, signed in Riga on the 21<sup>st</sup> of May 1997, has the honour to propose as follows.

Under the Article 2 of the above-mentioned Convention, the taxes covered include, in the case of Italy, the net worth tax on enterprises. Considering that the above tax does not exist any more in the Italian legal system, since it has been abolished by Legislative Decree n. 446 of 15.12.1997, with effect from 1.1.1998, we have the honour to propose, on behalf of the Government of the Italian Republic, that the net worth tax on enterprises is deleted from the list provided for by Article 2, paragraph 3, letter b) (iii) of this Convention.

Furthermore, considering that this Convention also applies to taxes on capital and that the abolition of the above-mentioned tax means that

the taxes on capital are no more imposed in Italy, with reference to the methods for the elimination of double taxation as provided for in Article 25, what stated above shall be taken into account by including a new letter a) in the Protocol to the Convention which reads as follows:

“a) with reference to Article 2, paragraph 3, letter b) (iii), where a tax on capital is introduced in Italy, this Convention shall apply to such tax and double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention”.

Consequently the other letters of the Protocol shall be renamed.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to propose that the present Verbal Note and the Verbal Note's reply of the Embassy of the Republic of Latvia in Italy shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the same date of the Convention signed on the 21<sup>st</sup> of May 1997 and shall remain in force as long as this Convention is in force.”

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic that the Government of the Republic of Latvia is in agreement with the content of the above-mentioned Note.

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurance of his highest consideration.

Rome, 9 December 2004

Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic  
Rome



(Traduzione non ufficiale)

(stemma della Repubblica Italiana)  
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MAE - SEDE - 65 - P - 0533059  
P LVA 3B  
Roma, 9 DIC 2004

#### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Lettonia in Italia e, con riferimento alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Riga il 21 maggio 1997, ha l'onore di proporre quanto segue.

Tra le imposte considerate nell'articolo 2 della predetta Convenzione figura, per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Atteso che tale imposta non esiste più nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto abrogata con Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446, con effetto dal 1/1/1998, si ha l'onore di proporre l'eliminazione dall'elencazione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) (iii) della predetta Convenzione, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Inoltre, atteso che la Convenzione si applica anche sulle imposte patrimoniali e considerato che con l'eliminazione di detta imposta è venuta meno in Italia l'imposizione sul patrimonio, di ciò occorre tenere conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni di cui all'articolo 25, con l'inserimento nel Protocollo della Convenzione, alla lettera a), di una frase del seguente tenore:

"Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) (iii), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione.

Le altre lettere del Protocollo saranno riclassificate di conseguenza".

Il Ministero degli Affari Esteri, infine, ha l'onore di proporre che, qualora il Governo della Repubblica di Lettonia concordi sulla precedente proposta, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore di codesta Ambasciata costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia, che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione del 21 maggio 1997 e resterà in vigore fino alla data di questa Convenzione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia gli atti della sua più alta considerazione.

(Sigla)

(Timbro tondo del Ministero degli Affari Esteri)

Ambasciata della Repubblica di Lettonia  
Via Boncompagni, 16  
00187 ROMA

(Traduzione non ufficiale)

(Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia in lingua lettone)  
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA IN ITALIA

N.23.6. - 668

#### NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale Italiana n. 0533059 del 9.12.2004, del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Lettonia in Italia e, con riferimento alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Riga il 21 maggio 1997, ha l'onore di proporre quanto segue.

Tra le imposte considerate nell'Articolo 2 della predetta Convenzione figura, per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Atteso che tale imposta non esiste più nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto abrogata con Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446, con effetto dal 1/1/1998, si ha l'onore di proporre l'eliminazione dall'elencazione contenuta nell'Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) (iii) della predetta Convenzione, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Inoltre, atteso che la Convenzione si applica anche sulle imposte patrimoniali e considerato che con l'eliminazione di detta imposta è venuta meno in Italia l'imposizione sul patrimonio, di ciò occorre tenere conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni di cui all'Articolo 25, con l'inserimento nel Protocollo della Convenzione, alla lettera a), di una frase del seguente tenore:

"a) con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) (iii), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'Articolo 25 della Convenzione".

Le altre lettere del Protocollo saranno riclassificate di conseguenza".

Il Ministero degli Affari Esteri, infine, ha l'onore di proporre che, qualora il Governo della Repubblica di Lettonia concordi sulla precedente proposta, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore di codesta Ambasciata costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia, che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione del 21 maggio 1997 e resterà in vigore fino alla data di questa Convenzione."

L'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia ha l'onore di informare il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica di Lettonia è d'accordo in merito al contenuto della summenzionata Nota Verbale.

L'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 9 dicembre 2004

(Timbro tondo dell'Ambasciata di Lettonia in Italia)  
(sigla)

Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana  
Roma



